Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 16

(Divieti e deroghe)(1)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.

(2)

3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF approvati.

(5)

3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.

(3)

3 ter.

(ABROGATO)

(4)(6)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010

2 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010

4 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014

5 Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

6 Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014